

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4853 R	13 settembre 1999	ISTRUZIONE E CULTURA
Concerne		

**della Commissione speciale scolastica
sul messaggio 9 febbraio 1999 concernente l'adesione agli accordi
intercantionali**

a) sulle scuole universitarie professionali (ASUP)

b) sulle scuole professionali superiori (non universitarie, ASPs)

1. INTRODUZIONE

Con l'approvazione, a livello svizzero, della Legge sulle scuole universitarie professionali del 6 ottobre 1995, legge entrata in vigore a partire dal 1° ottobre 1996, il panorama della formazione professionale è profondamente mutato e continua a vivere un periodo di grandi cambiamenti. La revisione della legge federale sulla formazione professionale ne è un segnale evidente.

Questa trasformazione è stata recepita in Ticino con grande sollecitudine. Basti pensare che il Messaggio per l'Istituzione della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana è del 15 ottobre 1996 e l'approvazione da parte del Gran Consiglio dell'11 marzo 1997.

Non solo c'è stata sollecitudine ma si è anche proposta una formula nuova, ancorando la SUPSI nella Legge sull'Università della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995, dando alla stessa lo statuto di ente autonomo di diritto pubblico.

Una sfida non facile per almeno quattro motivi:

1. In primo luogo perché questa scuola deve introdurre, oltre la formazione, dimensioni nuove: vale a dire la postformazione, ma anche la ricerca applicata con attività di transfert tecnologico e servizi, rispondendo anche ai bisogni dell'economia;
2. In secondo luogo lo sviluppo e l'integrazione delle strutture di ricerca nell'ambito della SUPSI stessa e più in generale a livello di Svizzera italiana;
3. In terzo luogo perché la SUPSI, contrariamente all'USI, parte da una situazione data che richiede d'essere integrata nelle nuove finalità poste dalla legge federale, ma richiede anche un coordinamento che in precedenza non esisteva;
4. In quarto luogo perché le strutture precedenti risultano dislocate sul territorio e una ridefinizione della loro logistica appare in parte necessaria soprattutto per assicurare la messa a disposizione di servizi comuni e la necessaria coordinazione tecnica.

Questi punti rappresentano dei cantieri ancora aperti in cui sono andati definendosi alcuni punti importanti tra cui:

- la messa in cantiere di progetti significativi di postformazione in tutti i dipartimenti, in particolare il MEGGS (Master in economia e gestione sanitaria e sociosanitaria) in collaborazione con l'USI e la Scuola superiore di formazioni sanitarie e il MACS (Master in advanced computer science);
- la creazione del Servizio di formazione continua come struttura comune all'USI e alla SUPSI;
- lo sviluppo di prime esperienze di ricerca applicata anche nei dipartimenti dove questa competenza ha dovuto essere realizzata partendo da zero (cfr. Dipartimento di lavoro sociale, economia e arti applicate);
- l'integrazione del CIM e dell'IDSIA (a partire dal 1° gennaio 2000) all'interno della SUPSI sia sotto il profilo finanziario organizzativo, sia sotto quello delle risorse umane;
- la creazione del servizio di ricerca coordinato tra USI e SUPSI il quale assume in particolare due mandati: quello dell'Euroguichet per la Svizzera italiana su mandato dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza e quello della gestione contabile dei sussidi di ricerca attribuiti dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica a ricercatori della Svizzera italiana;
- l'impostazione di una contabilità analitica come richiesto a livello federale e come necessario per una efficace gestione amministrativa e strategica della scuola.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

2.1 Le convenzioni in vigore

Attualmente la collaborazione intercantonale per quanto riguarda le scuole professionali di grado terziario è retta da tre convenzioni:

- la Convenzione sulle scuole specializzate del 17 settembre 1992. Si tratta della Convenzione più importante al quale il Cantone ha aderito con un decreto legislativo accolto il 6 febbraio del 1995
- la Convenzione intercantonale concernente il finanziamento della formazione delle professioni sanitarie del 21 novembre 1986. Il Cantone ha aderito accettando il relativo decreto legislativo del 20 giugno 1988
- la Convenzione sull'esercizio della Scuola di studi sociali e pedagogici di Losanna del 4 marzo 1974.
Si tratta di una partecipazione diretta del Ticino al finanziamento di questa scuola.

2.2 I costi

Le tre Convenzioni citate comportano per il Canton Ticino il seguente costo:

	No. allievi	Costo	Costo medio
Conv. 1	150 (96/97)	982'181	6'547
Conv. 11	26.75 (97/98)	308'086	11'517
Conv. 111	20 (97/98)	259'484	12'974
Totale	196.75	1'549'751	10'346

2.3 Convenzioni superate

I motivi principali che hanno reso obsolete le convenzioni attualmente in vigore sono i seguenti:

- il fatto che le Convenzioni attuali non coprono l'intero territorio nazionale;
- l'istituzione della Scuola universitaria professionale su tutto il territorio nazionale con la necessità d'una libera circolazione degli studenti;
- la denuncia della prima convenzione da parte di due cantoni: Zurigo e Basilea Città;
- la creazione del Dipartimento di lavoro sociale rende in parte superata la Convenzione di Losanna.

3. I NUOVI ACCORDI

3.1 Gli obiettivi

Gli obiettivi di questi nuovi accordi sono due:

- permettere la libera circolazione degli studenti delle scuole professionali di grado terziario su tutto il territorio nazionale;
- definire i contributi finanziari tra i vari cantoni, analogamente all'accordo intercantonale relativo agli studi universitari.

3.2 Le modalità

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati si sono definiti due accordi allargati a tutto il territorio nazionale:

- l'Accordo sulle scuole universitarie professionali (ASUP)
- l'Accordo sulle scuole professionali superiori (non universitarie ASP)

Di questi due accordi quello maggiormente rilevante per il significato e per le sue conseguenze finanziarie è senza dubbio quello sulle Scuole universitarie professionali.

4. ACCORDO SULLE SUP

Secondo dati del mese di maggio scorso hanno già aderito a questo accordo i cantoni di: Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo e Nidvaldo, Sciaffusa, Appenzello Interno ed Esterno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia.

4.1 Contenuti

L'accordo si estende a tutte le scuole e a tutto il territorio nazionale.

L'Allegato I dell'accordo comprende tutte le scuole universitarie professionali già omologate dal Consiglio federale in data 2 marzo e 28 settembre 1998, sia quelle in fase di riconoscimento.

L'Allegato II comprende quelle scuole il cui riconoscimento necessita la messa in atto di ulteriori approfondimenti.

L'accordo definisce l'importo pagabile per ogni allievo e per ogni categoria di formazione. Tale importo è stato fissato in base ad uno studio della ditta B.S.S. (Blöchli, Spillmann, Stählin) di Basilea.

Quest'ultima ha analizzato i costi e i ricavi delle scuole specializzate superiori in base ai dati del 1996 e del 1997. La definizione degli importi si basa sulla media dei due anni.

L'accordo ha fissato l'importo minimo in fr. 5'000.- per le scuole en emploi e l'importo massimo in fr. 25'000.- per le scuole a tempo pieno a carattere specialistico.

4.2 Periodo di validità

Considerato il fatto che il settore terziario della formazione professionale è in profondo mutamento e che i calcoli effettuati dalla BSS sono stati in buona parte effettuati sul vecchio assetto formativo il primo accordo avrà un validità limitata agli anni 1999-2000.

Vi sarà poi un secondo periodo di validità, fondato su dati più sicuri e aggiornati, che estenderà la sua validità dal 2001 al 2005 per cinque anni.

Questo permetterà di apportare i necessari correttivi all'accordo attuale in base ad un rilevamento più aggiornato dei costi.

4.3 I costi

La segreteria del Consiglio delle scuole universitarie professionali in un documento del 15 giugno 1997, basato sui dati rilevati nel 1995, ha elaborato una prima simulazione dei flussi finanziari tra cantoni in base al numero di allievi presenti nelle varie scuole.

Ecco le indicazioni emerse, relative al nostro Cantone:

Anno 1995	Costi attuali *	Previsioni 99/2000	Differenza
Uscite	1'576	3'581	2'005
Entrate	72	115	43
Saldo	1'504	3'466	1'922

* in migliaia di franchi

Il maggior costo ammonta a circa 2 mio di franchi. Si tratta di un importo considerevole, che va tenuto costantemente sotto controllo.

Per una corretta lettura di questa tabella vanno fatte due osservazioni:

- ai costi attuali vanno aggiunti quelli dei due altri accordi vigenti nel settore sociale e sanitario, vale a dire fr. 568'000. Questi costi saranno in parte riassorbiti con la creazione della HES santé-social nella Svizzera Romanda;
- i dati del 1995 non comprendevano lo sviluppo completo della sezione di informatica della STS creata a partire dall'anno scolastico 1993/94. Questa scuola ha riportato o mantenuto in Ticino un certo numero di studenti, motivo per cui le previsioni esposte sopra dovranno essere corrette verso il basso.

5. ACCORDO SULLE SPS

Attualmente il cantone versa un contributo unico di fr. 3'205 al semestre per ogni studente che frequenta una SPS fuori cantone.

Il nuovo modello si estende a tutto il territorio nazionale e si fonda su un versamento per allievo e per categoria di formazione.

La particolarità di questo accordo è che è strutturato "à la carte", vale a dire sono le scuole e i cantoni che scelgono, in base alle loro esigenze di entrare a far parte dell'accordo.

In questo settore della formazione professionale appare difficile fare delle previsioni di costo poiché vi è stato e vi sarà un importante trasferimento di scuole di grado terziario sotto il tetto delle scuole universitarie professionali.

D'altra parte l'allegato I e l'allegato II dell'accordo sulle SUP dimostra ampiamente questo fenomeno.

Il costo supplementare per questo accordo, considerati i pagamenti effettuati nel 1996/97, ammonta a soli fr. 40'000.-

Il Ticino resta interessato a questo accordo per formazioni nel campo delle scuole alberghiere e di turismo, dei conservatori e di alcune scuole sociali o sanitarie.

6. CONCLUSIONI

Il Messaggio a pagina 6 solleva due riflessioni che meritano una risposta.

In primo luogo si chiede se bisogna mettere in atto una politica di mantenimento degli studenti in Ticino per i curricula offerti dal nostro Cantone evitando di versare contributi ad altri cantoni.

Finanziariamente questo esercizio può aver senso solo se porta a completare le sezioni esistenti e non provoca sdoppiamenti.

Tale considerazione vale anche nel caso di accoglimento di studenti da fuori Cantone. In queste condizioni non vi sono eccessivi spazi d'intervento da parte dello Stato.

D'altra parte va anche accettata con una certa liberalità la scelta di coloro che optano per formazioni al di fuori del cantone considerati gli apporti che la conoscenza di altre realtà, di altre lingue, di altre metodologie può dare ad un giovane.

La dimensione federale della nostra realtà va interpretata come ricchezza e va anche utilizzata in maniera adeguata.

In secondo luogo ci si chiede se non valga la pena offrire in Ticino alcuni cicli di studio mancanti.

Il dibattito a questo proposito può essere molto complesso e non certo esaustivo.

Nella fase attuale si può comunque affermare che:

- appare necessario consolidare e qualificare i poli di competenza attuali in modo che possano divenire sufficientemente attrattivi anche per studenti di altri cantoni;
- nuovi cicli di studio possono essere ipotizzati se non rappresentano dei doppioni per rapporto ad altri poli di competenza a livello nazionale e se contengono un alto tasso di innovazione;
- risulta importante sviluppare una rete di accordi tra i cantoni in modo da costruire una rete di collaborazioni che possano prevedere lo svolgimento di parte della formazione in scuole diverse, in base ad un sistema di crediti.
Particolarmente interessante da questo punto di vista risulta essere l'accordo appena entrato in vigore stipulato con il Canton Berna.

Lo stesso all'art. 4 prevede che gli studenti che hanno frequentato con successo il primo anno SUP in Ticino possano proseguire i loro studi in meccanica o in microtecnica in una SUP del Canton Berna.

Naturalmente l'accordo ha validità reciproca e può essere applicato anche per altri curricula di studi.

Va infine sottolineato che l'accordo intercantonale ha anche la funzione di ottimizzare il flusso degli studenti e l'uso delle infrastrutture formative sottoposte alla legge sulle scuole universitarie professionali (cfr. art 1 ASUP).



Con queste osservazioni stimulate dal Messaggio stesso, la Commissione invita ad accogliere il Decreto legislativo concernente l'adesione all'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 4 giugno 1998 e il Decreto legislativo concernente l'adesione all'accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori non universitarie (ASPS) del 27 agosto 1998.

Questi accordi si aggiungono a quello analogo sul finanziamento degli studi universitari approvato il 20 aprile 1998.

Per la Commissione speciale scolastica:

Mario Ferrari, relatore

Adobati - Bordogna - Del Bufalo -

Duca Widmer - Gemnetti - Ghisletta -

Marazzi - Morisoli - Nova - Ricciardi -

Salvadè - Simoneschi-Cortesi